

DECRETO "RISTORI QUATER"

(Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157)

Decreto-Legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – c.d. decreto “Ristori Quater” (pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale n. 297 del 30 novembre 2020](#)).

SOMMARIO

DISPOSIZIONI FISCALI	3
1. Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP (art. 1, commi 1-5)....	3
1.1. Errata applicazione delle disposizioni dell'articolo 24, comma 3, del decreto Rilancio e restituzione IRAP dovuta entro il 30 aprile 2021 (art. 1, comma 6)	3
2. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap (art. 3).....	4
3. Proroga termini definizioni agevolate (art. 4)	4
4. Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (art. 5).....	4
5. Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione (art. 7).....	4
5.1. Aspetti peculiari delle nuove istanze di rateazione da presentare entro il 31 dicembre 2021 (commi 3-6).....	5
6. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU (art. 8)	5
7. Rinvio del federalismo fiscale (art. 16).....	5
8. Risoluzione di controversie internazionali (art. 18, comma 4).....	6
9. Fondo perequativo (art. 23)	6
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI	6
1. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (art. 2)	6
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO ED INCENTIVI	7
1. Estensione dell'applicazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche (art. 6)	7
2. Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 10).....	8
3. Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234 (art. 18, commi 1 e 2).....	8
4. Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati (art. 19)	9
5. Modifiche al contributo a fondo perduto a favore della filiera della ristorazione (art. 21)	9
6. Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario (art. 22).....	10
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE	10
1. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite (art. 9).....	10
1.1. Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, altri lavoratori dipendenti e autonomi e lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 15, comma 1, del D.L. n. 137/2020 (comma 1).....	10
1.2. Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 2)	10
1.3. Dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 5)	11
1.4. Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 (commi 3 e 4)	11
1.5. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (comma 6 e 7)	11
1.6. Disposizioni finali (commi 8, 9 e 10)	12

2. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi (art.11)	12
3. Misure in materia di integrazione salariale (art. 13)	13
ULTERIORI DISPOSIZIONI.....	13
1. Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione (art. 12)	13
2. Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale (art. 24)	14
3. Disposizioni in materia di infrastrutture stradali (art. 25)	14

DISPOSIZIONI FISCALI

1. Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP (art. 1, commi 1-5)

Con la disposizione in esame - come già anticipato nel comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 novembre 2020 (su cui si è riferito con nota di pari data) - il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, in scadenza il 30 novembre 2020, è **prorogato al 10 dicembre 2020**, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.

Resta ferma la scadenza del **30 aprile 2021** del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP già prevista dall'articolo 98 del decreto Agosto (decreto-legge n. 104 del 2020) e dall'articolo 6 del "Ristori bis" (decreto-legge n. 149 del 2020) per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in possesso dei prescritti requisiti.

Con il comma 3 dell'articolo in esame, viene stabilito che il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, viene prorogato fino al **30 aprile 2021** (ossia la medesima data già prevista per i soggetti ISA in possesso dei prescritti requisiti), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che presentano congiuntamente le seguenti condizioni:

- domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
- ammontare di ricavi o compensi, relativamente al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, non superiore a 50 milioni di euro;
- diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Viene, altresì, stabilito che la suddetta proroga al **30 aprile 2021** opera, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, anche in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione:

- operanti nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 al D.L. n.149/2020 (cd "Ristori bis"), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zone rosse"), come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto Ristori-bis;
- esercenti l'attività di servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zona arancione"), come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto Ristori-bis.

1.1. Errata applicazione delle disposizioni dell'articolo 24, comma 3, del decreto Rilancio e restituzione IRAP dovuta entro il 30 aprile 2021 (art. 1, comma 6)

L'art. 24 del decreto Rilancio - si ricorda - ha previsto che le imprese e gli esercenti arti e professioni, con un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni, non sono tenuti al versamento:

- del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e
- della prima rata dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020.

Il comma 3 del medesimo articolo ha precisato che il saldo IRAP per il 2019 e la prima rata dell'acconto IRAP per il 2020 non sono dovuti sempreché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalla

Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*” e successive modifiche (Temporary framework)¹.

Al riguardo, con il decreto Agosto è stato fissato al 30 novembre 2020 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell’imposta non versata, eccedente i limiti e le condizioni di aiuto di cui alla citata Comunicazione della Commissione europea. Tale termine viene ora **prorogato al 30 aprile 2021**.

2. Proroga del termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap (art. 3)

Con l’articolo in esame, il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di IRAP, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al **10 dicembre 2020**.

3. Proroga termini definizioni agevolate (art. 4)

L’articolo 68 del decreto “Cura Italia”, così come modificato dal decreto “Rilancio” – si ricorda - ha previsto la proroga del termine di pagamento delle rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio”, consentendo il versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi, in scadenza nell’anno in corso, entro il 10 dicembre 2020.

L’articolo in esame proroga ulteriormente al **1° marzo 2021**, il termine di pagamento delle rate relative alle suddette definizioni agevolate, in scadenza nel 2020.

4. Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (art. 5)

L’articolo proroga il saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi delle sale gioco e del canone concessorio relativo al quinto bimestre 2020, prevedendo il versamento del 20% dell’importo dovuto entro la scadenza del 18 dicembre 2020. La restante quota, pari all’80%, potrà essere versata con rate mensili di pari importo e relativi interessi. In particolare, la prima rata va versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo; l’ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.

5. Razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione (art. 7)

La norma in esame apporta alcune modifiche alla disciplina relativa alla dilazione di pagamento delle somme iscritte ruolo, di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Nello specifico, il comma 1 prevede che, nel caso di presentazione al concessionario della richiesta della ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta o dell’eventuale decadenza dalla dilazione:

- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Viene, inoltre, previsto che, in nessun caso, può essere concessa la dilazione delle somme che, in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di dilazione, siano oggetto di verifica da parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 48-bis del citato d.P.R. n. 602/1973².

¹ Ci si riferisce in particolare al superamento del tetto massimo di aiuti fruiti, stabilito nel limite di 800mila euro per ciascuna impresa beneficiaria.

² In base all’art. 48-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il medesimo comma dispone, altresì, che il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, oppure il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o, infine, non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

In base al comma 2, le disposizioni sopra descritte si applicano ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

5.1. Aspetti peculiari delle nuove istanze di rateazione da presentare entro il 31 dicembre 2021 (commi 3-6)

Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla predetta data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2021, il comma 3 della norma in esame prevede che, ai fini della concessione della dilazione di pagamento, da parte del concessionario, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 100 mila euro, anziché all'importo base previsto dalla norma di 60 mila euro.

Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle stesse richieste di rateazione, il comma 4 della norma in esame amplia, da 5 a 10, il numero delle rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento, nel periodo di rateazione, determina gli effetti previsti dal comma 3, lettere a), b) e c), del citato articolo 19 (i.e.: il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate). Il comma 5 prevede, inoltre, che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione disposta dal decreto "Cura Italia" (commi 1 e 2-bis dell'articolo 68), è intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.

Infine, intervenendo sull'art. 68, comma 3 bis, del decreto "Cura Italia", il comma 6 prevede la possibilità di accordare la dilazione di pagamento, ai sensi del citato art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, per altri carichi affidati agli agenti della riscossione, rispetto a quelli già previsti dalla citata norma, per i quali si è determinata l'inefficacia delle definizioni agevolate alla data del 31 dicembre 2019³.

6. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU (art. 8)

Per effetto dell'articolo in esame, le disposizioni in tema di esenzioni Imu recate dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria⁴, si applicano non soltanto con riferimento ai proprietari gestori dell'immobile, ma ai **soggetti passivi d'imposta**, sempreché siano anche gestori delle attività economiche svolte nell'immobile.

Di conseguenza, l'esenzione trova applicazione con riferimento a proprietari, titolari di diritti reali di godimento, locatari di contratti leasing, titolari di concessioni.

7. Rinvio del federalismo fiscale (art. 16)

Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, con la norma in esame viene rinviata al 2023 l'adozione:

³ In particolare, vengono riammesse alla rateazione, nelle modalità previste, le definizioni agevolate riguardanti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, di cui all'art. 6, del D.L. n. 193 del 2016, e dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, di cui all'art. 1, commi da 4 a 10-quater, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (c.d. "Rottamazione bis").

⁴ Si tratta, in particolare, delle esenzioni della prima rata Imu per il settore turistico introdotta dal decreto "Rilancio"; delle esenzioni della seconda rata Imu per il settore turistico e dello spettacolo di cui al decreto "Agosto"; della cancellazione della seconda rata Imu per i soggetti previsti rispettivamente dal decreto "Ristori" e "Ristori-bis".

- del D.P.C.M. per la rideterminazione dell'addizionale regionale Irpef relativa all'anno di imposta precedente;
- del D.P.C.M. per la rideterminazione dell'aliquota di compartecipazione regionale Iva. Viene previsto, pertanto, che, per gli anni dal 2011 al 2022, l'aliquota di compartecipazione è calcolata in base alla normativa vigente, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

Sempre con riferimento alla compartecipazione regionale Iva, la norma sposta, dal 2021 al 2023, l'anno a decorrere dal quale le modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione alle regioni a statuto ordinario sono stabilite in conformità con il principio di territorialità.

Viene, inoltre, previsto che la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni a statuto ordinario, aventi carattere di generalità e permanenza e destinati all'esercizio delle competenze regionali, si applichi a decorrere dal 2023, anziché dal 2021.

Al riguardo viene posticipato al 31 luglio 2022 il termine per l'adozione del D.P.C.M., con cui dovranno essere individuati i trasferimenti statali in parola.

8. Risoluzione di controversie internazionali (art. 18, comma 4)

La nuova disposizione uniforma la disciplina relativa agli interessi applicabili alle imposte dovute dal contribuente nell'ambito delle procedure amichevoli internazionali. In particolare, in merito alle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, la norma introduce, per la decorrenza degli interessi, un trattamento analogo a quello previsto per i meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea. Nello specifico, viene previsto che, nel caso di imposte dovute dal contribuente in esecuzione di accordi conclusi tra l'autorità competente italiana e le autorità competenti estere, che seguono alle procedure amichevoli interpretative, i relativi interessi decorrono dalla data di conclusione dei medesimi accordi.

9. Fondo perequativo (art. 23)

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito, per l'anno 2021, un apposito Fondo con **una dotazione di 5.300 milioni di euro**, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i vari decreti legge – compreso il presente - adottati durante il periodo di emergenza sanitaria in atto, **in favore dei soggetti che siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che registrino una significativa perdita di fatturato**.

La norma dispone che, per tali soggetti, può essere previsto l'esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi, **sulla base dei parametri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, adottato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari da rendersi entro sette giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere adottato.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

1. Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre (art. 2)

La disposizione in commento reca una sospensione dei **versamenti tributari e contributivi, in scadenza nel mese di dicembre 2020**. Si tratta, in particolare, dei:

- versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- versamenti relativi all'IVA;
- versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione opera a **favore dei seguenti soggetti**:

a) soggetti, esercenti attività d'impresa, arte o professione, che presentano le seguenti condizioni:

- domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
- ammontare di ricavi o compensi relativi al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione in commento non superiore a 50 milioni di euro;
- diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

b) soggetti che, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di cui alla precedente lettera a):

- esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
- esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata (cd zona arancione) o massima gravità (cd zona rossa) e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto Ristori-bis;
- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 di cui al medesimo decreto legge, ovvero i soggetti che esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (cd zona rossa) e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto Ristori-bis.

c) soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione**, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO ED INCENTIVI

1. Estensione dell'applicazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020 ad ulteriori attività economiche (art. 6)

La norma estende a specifiche categorie di "Intermediari del commercio" – indicati nell'Allegato 1, riportato in calce alla presente nota, il contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. Decreto Ristori).

Il contributo è riconosciuto a favore degli operatori economici la cui partita IVA risulta attiva alla data del 25 ottobre 2020 e che hanno dichiarato all'Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO elencati nell'allegato 1 al presente decreto-legge (vedi tabella in calce alla presente nota).

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto ai soggetti che presentano un ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativo al mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. Decreto Rilancio), l'Agenzia delle entrate provvederà ad accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, mentre quelli che non lo hanno richiesto dovranno presentare apposita istanza all'Agenzia delle entrate. Per i primi, la misura del contributo sarà pari al cento per cento della somma precedentemente corrisposta; per i secondi, la citata percentuale sarà applicata al valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza e riferiti ai criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 (per ulteriori approfondimenti si rinvia alla [nota di commento del cd Decreto Ristori](#)).

Il contributo è riconosciuto anche ai soggetti con un ammontare dei ricavi o compensi superiore a 5 milioni di euro. In questo caso la misura del contributo è calcolata applicando la percentuale del dieci per cento alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. A tale risultato si applica la percentuale del cento per cento.

Le risorse finanziarie stanziare per la copertura degli ulteriori oneri determinati dall'estensione del ristoro è stimata in 446 milioni di euro, di cui 108 milioni per il 2020 e 338 per il 2021.

2. Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 10)

La disposizione è finalizzata ad incrementare le risorse per le misure di ristoro a fondo perduto destinate alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche. Al riguardo, la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche, istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è incrementata di 92 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Responsabilità per l'inadempimento degli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 7, legge 24 dicembre 2012, n. 234 (art. 18, commi 1 e 2)

In ordine alle modalità di registrazione degli aiuti di stato, il Decreto del Ministero dello sviluppo economico n.115 del 31 maggio 2017 (Regolamento sul funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato) distingue gli aiuti soggetti ad un procedimento di concessione, disciplinati dagli articoli 8 e 9, dagli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione (c.d. "aiuti automatici" e "semi-automatici") disciplinati dall'articolo 10.

Tutti gli Enti concedenti mantengono gli stessi obblighi di comunicazione dei dati al Registro nazionale degli aiuti e la loro inadempienza comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti.

Diversamente da quanto previsto dall'articolo 9, nel quale sono previsti controlli preventivi alla concessione da parte del soggetto concedente, l'articolo 10 prevede a carico dell'Agenzia delle Entrate o degli altri soggetti competenti, adempimenti e verifiche ex-post sulla base di dati dichiarati dai soggetti fruitori degli aiuti.

I commi 1 e 2 dell'articolo in commento prevedono che, in deroga all'articolo 52, comma 7, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e all'articolo 17, comma 3, del suddetto Regolamento sul funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

4. Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati (art. 19)

La misura ha l'obiettivo di tutelare l'interesse dei partecipanti ai fondi immobiliari quotati di prossima scadenza.

In ragione della crisi da COVID-19, i gestori dei fondi immobiliari potrebbero infatti vedersi costretti a liquidare, con un forte sconto, i beni immobiliari di proprietà dei fondi da essi gestiti, al fine di rispettare il termine di durata dei propri prodotti di gestione collettiva. Tale circostanza potrebbe comportare una significativa diminuzione dei ritorni per gli investitori retail di ciascun fondo.

In tal senso, viene concessa la facoltà ai gestori dei fondi di beneficiare di una proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati, non oltre il 31 dicembre 2022, al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. A tal fine, viene data loro la possibilità, entro il 31 dicembre 2020, di modificare il regolamento del fondo.

Tale proroga straordinaria dovrà essere approvata dall'assemblea dei partecipanti dei fondi e l'avviso di convocazione dell'assemblea, anche in deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione, può essere pubblicato con un preavviso minimo di sette giorni di calendario.

E', inoltre, previsto che, almeno per il periodo di proroga straordinaria, la misura della commissione di gestione annuale sia ridotta di due terzi rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata, nel relativo regolamento, al momento dell'istituzione del fondo, ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo.

5. Modifiche al contributo a fondo perduto a favore della filiera della ristorazione (art. 21)

La norma apporta modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante la disciplina istitutiva del Fondo per la filiera della ristorazione e le modalità di concessione del relativo contributo a fondo perduto.

Nello specifico, modificando il comma 1 dell'articolo 58, lo stanziamento di 600 milioni di euro, originariamente previsto per l'attuazione della misura, viene ridotto a 450 milioni, di cui 250 milioni a valere sull'annualità 2020 e 200 milioni sull'annualità 2021. Le risorse stanziata per il 2021 concorreranno al finanziamento e all'integrazione delle istanze di contributo già presentate entro il 15 dicembre 2020 e parzialmente soddisfatte con lo stanziamento per l'anno 2020. Inoltre esse concorreranno al finanziamento delle eventuali ulteriori istanze di contributo che verranno inviate seguendo le medesime procedure previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 6 novembre 2020.

Con la modifica del comma 2 del citato articolo 58, viene ampliata la platea dei beneficiari, estendendo la concessione del contributo anche alle attività di agriturismo (codice ATECO 55.20.52) e di ittiturismo, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. In fase di presentazione della domanda di concessione del contributo gli ittiturismo potranno utilizzare il codice ATECO 56.10.12.

Si confermano i codici ATECO già previsti dalla formulazione originaria dell'articolo 58.

Di seguito si riporta l'intera platea dei beneficiari del contributo per la filiera della ristorazione, con indicazione dei codici ATECO ammissibili: 55.10.00 – Alberghi (limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo); 55.20.52 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole; 56.10.11- Ristorazione con somministrazione; 56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; 56.21.00 – Catering per eventi, banqueting; 56.29.10 – Mense; 56.29.20 – Catering continuativo su base contrattuale.

Si ricorda che il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei

mesi da marzo a giugno 2019. Spetta, comunque, anche in assenza dei requisiti citati, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

In ultimo, la norma dispone, in conseguenza della rimodulazione delle risorse del Fondo per la filiera della ristorazione, l'adeguamento del decreto di attuazione della misura, che all'articolo 3 quantificava le risorse stanziare in 600 milioni di euro.

6. Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario (art. 22)

Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica, la norma assegna alle Regioni a statuto ordinario un contributo complessivo di 250 milioni di euro, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020.

Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-2019; qualora tali risorse non siano assegnate per questa finalità entro il 31 dicembre 2020, andranno riversate al bilancio dello Stato.

Le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal bilancio dello Stato e connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dalle Regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della Giunta.

E' prevista la seguente ripartizione del contributo: Abruzzo (7.906.447,37 euro); Basilicata (6.246.447,37 euro); Calabria (11.151.447,37 euro); Campania (26.349.605,26 euro); Emilia-Romagna (21.266.447,37 euro); Lazio (29.258.289,47 euro); Liguria (7.751.973,68 euro); Lombardia (43.706.315,79 euro); Marche (8.705.921,05 euro); Molise (2.393.026,32 euro); Piemonte (20.568.026,32 euro); Puglia (20.381.710,53 euro); Toscana (19.543.289,47 euro); Umbria (4.905.131,58 euro); Veneto (19.865.921 euro).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE

1. Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite (art. 9)

1.1. Lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, altri lavoratori dipendenti e autonomi e lavoratori dello spettacolo, di cui all'art. 15, comma 1, del D.L. n. 137/2020 (comma 1)

La norma riconosce nuovamente l'erogazione una tantum dell'indennità pari a 1.000 euro, introdotta dal Decreto Agosto e poi confermata dal Decreto Ristori, in favore dei dipendenti stagionali, dei dipendenti a tempo determinato e dei lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo.

1.2. Dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 2)

La disposizione in esame disciplina il riconoscimento di un'indennità onnicomprensiva - di ammontare pari a 1.000 euro - a beneficio dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali nonché dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali. L'erogazione di tali indennità è subordinata alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, allo svolgimento della prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel suddetto periodo e alla non titolarità di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del presente Decreto ossia al 30 novembre 2020.

1.3. Dipendenti a tempo determinato del settore turismo e degli stabilimenti termali (comma 5)

La norma in esame dispone l'erogazione di un'indennità onnicomprensiva - pari a 1.000 euro - a beneficio dei lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali che risultino cumulativamente:

- titolari, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolari, nell'anno 2018, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, nel medesimo settore, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- non titolari di pensione e di rapporto di lavoro dipendente, al 30 novembre 2020.

1.4. Lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 (commi 3 e 4)

Viene disposta la concessione di un'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi di seguito specificati, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 - 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nello stesso periodo;
- lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 30 novembre 2020. I lavoratori di cui sopra, in relazione a tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione Separata INPS, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000, titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai fini del riconoscimento dell'indennità, alla data di presentazione della domanda, tutti i soggetti sopra indicati non devono risultare titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello intermittente, e non devono essere titolari di pensione.

1.5. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo (comma 6 e 7)

Viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva di 1.000 euro ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati a tale Fondo dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né - in aggiunta ai requisiti previsti dal Decreto Ristori - di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità (D.Lgs. n. 81/2015, art. 16).

In relazione a tali lavoratori viene, inoltre, stabilito che il requisito di assenza di titolarità di rapporto di lavoro - di cui al Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020, art. 38, c. 2), richiesto anche ai sensi del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, art. 84, c. 10) e del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, art. 9, c. 4) - si riferisce esclusivamente a contratti di lavoro a tempo indeterminato.

L'indennità onnicomprensiva è, altresì, riconosciuta a beneficio dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni in argomento con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

1.6. Disposizioni finali (commi 8, 9 e 10)

Tutte le indennità in argomento, che non concorrono alla formazione del reddito, non sono cumulabili tra loro.

È fissato al 15 dicembre 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande di accesso, secondo il modello e le modalità stabilite dall'INPS, alle indennità disciplinate ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo in commento, ossia riguardanti i dipendenti stagionali, i lavoratori in somministrazione e a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa del COVID-19 nonché i lavoratori dello spettacolo.

L'erogazione delle indennità è effettuata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per l'anno 2020, il cui rispetto viene monitorato dal medesimo Istituto che, in caso di scostamenti dal limite, anche prospettici, non adotta altri provvedimenti concessori.

La disposizione stabilisce, infine, il differimento del termine - dal 13 novembre u.s., inizialmente fissato dal Decreto Ristori, al 15 dicembre 2020 - per la presentazione delle domande di accesso alle indennità disciplinate dal Decreto Agosto, all'art. 9, in favore dei soggetti richiamati nel presente paragrafo.

2. Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi (art.11)

La disposizione, prevede - anche per il mese di dicembre 2020 - il riconoscimento di un'indennità di 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

Tale indennità, che non concorre alla formazione del reddito, risulta incompatibile con la fruizione di altro reddito da lavoro (ossia i redditi da lavoro autonomo, i redditi da lavoro dipendente e assimilati nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità), del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza, del trattamento ordinario di integrazione salariale e dell'assegno ordinario (di cui agli artt. 19 e 20 del D.L. n. 18/2020), dell'assegno ordinario di solidarietà (di cui all'art. 21 del D.L. n. 18/2020) e della cassa integrazione in deroga (di cui all'art. 22 del D.L. n. 18/2020).

Non si ha diritto, altresì, all'indennità in esame anche in caso di godimento delle indennità previste dal Decreto Cura Italia - così come prorogate e integrate dal Decreto Rilancio, dal Decreto Agosto e dal presente Decreto - in favore dei liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (di cui all'art. 27), dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni Speciali dell'Ago (di cui all'art. 28), dei lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali (di cui all'art. 29), dei lavoratori del settore agricolo (di cui all'art. 30) e dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (di cui all'art. 38). È prevista, altresì, l'incompatibilità con l'indennità di cui all'art. 44 del D.L. n. 18/2020 (indennità per lavoratori autonomi o dipendenti che hanno cessato, ridotto o sospeso il rapporto di lavoro o l'attività lavorativa, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

È stabilito, inoltre, che le domande - unitamente all'autocertificazione del possesso dei requisiti - siano presentate entro il 7 dicembre prossimo tramite la piattaforma informatica (di cui all'art. 5 del Decreto del 6 aprile 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport) alla società Sport e Salute S.p.a..

Quest'ultima provvede ad erogare l'indennità nel limite massimo di 170 milioni di euro per il 2020, con monitoraggio della spesa ed eventuale sospensione delle concessioni in caso di scostamenti anche prospettici dagli oneri stimati.

Mentre, è prevista la liquidazione automatica del bonus in argomento in favore dei soggetti già beneficiari delle indennità disciplinate nei precedenti Decreti, per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e novembre 2020, all'art. 96 del D.L. n. 18/2020, all'art. 98 del D.L. n. 34/2020, all'art. 12 del D.L. n. 104/2020 e all'art. 17 del D.L. n. 137/2020.

Qualora residuassero delle risorse stanziati ai fini della concessione delle indennità inerenti ai mesi sopra richiamati, entro il 31 dicembre 2020, Sport e Salute S.p.a. provvede ad integrare, in pari misura tra tutti i beneficiari, i bonus già erogati.

Infine, la norma chiarisce che, per il riconoscimento dell'indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza da Covid-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti nel corso dell'anno 2020 e non rinnovati.

3. Misure in materia di integrazione salariale (art. 13)

La disposizione estende la platea dei beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (c.d. Decreto "Agosto") ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020 (cd. Decreto "Ristori *bis*"), ossia al 9 novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.

In base alla precedente indicazione fornita con circolare INPS n. 115/2020 i predetti trattamenti erano destinati ai lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e cultura e per l'internazionalizzazione (art. 12)

Al comma 1 si prevede uno stanziamento di 90 milioni di euro – per l'anno 2021 – per la dotazione della sola parte corrente del **Fondo emergenze spettacolo**, cinema e audiovisivo istituito, nello stato di previsione del MIBACT, di cui all'articolo 89 comma 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Il Fondo è destinato a sostenere tali settori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.

Al comma 2 si interviene, invece, sul **Fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n.34**, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, destinato a sostenere agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Lo stanziamento complessivo del Fondo - attualmente pari a 665 milioni di euro, incluso l'incremento previsto al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137 - viene incrementato di 10 milioni di euro dalla norma in analisi che, al contempo, include fra i destinatari della misura di sostegno le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, che, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, esercitano, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00 (trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane).

Il comma 3 riguarda, invece, il **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**, istituito secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 183 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n.77, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria - compresi le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro – dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura nonché al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento,

dal rinvio o dal ridimensionamento, sempre in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Lo stanziamento del Fondo, attualmente pari a 281,5 milioni di euro per l'anno 2020, incluso l'incremento previsto al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legge 28 ottobre 2020, n.137, viene incrementato di 350 milioni di euro per l'anno 2020 con la norma in analisi, che prevede anche uno stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2021. La norma precisa altresì che l'incremento di 350 milioni di euro per l'anno 2020 è destinato, in maniera specifica, al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.

Al comma 4, si stabilisce che non rilevano, ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi – incluso il calcolo della parte deducibile degli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa e di quella delle spese e degli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi - né del valore della produzione netta assoggettato all'IRAP, i contributi percepiti dai destinatari di alcune specifiche misure. Si tratta delle misure destinate alle imprese esportatrici che presentino programmi di penetrazione commerciale in Paesi terzi, di quelle di sostegno, erogate a valere sul Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, sul Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali e sul Fondo per le perdite di agenzie di viaggio, tour operator, guide e accompagnatori turistici, nonché di quelle di supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali, e delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale, concessi per il tramite di Simest SpA. Sono le misure previste agli artt. 72 comma 1 lettera d) e 89 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, artt. 182 comma 1 e 183 comma 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 ed infine l'art. 91 comma 3 del decreto legge 14 agosto 2020, n.104.

In tema di **validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC** interviene poi la norma al comma 5, che prevede che, per i settori del turismo e della cultura e limitatamente ai fini dell'erogazione dei contributi menzionati al precedente comma 4, i documenti in corso di validità al 29 ottobre scorso conservino la loro validità fino al 31 gennaio 2021.

Infine, al comma 6, si prevede - per l'anno 2020 - un incremento della dotazione finanziaria del **Fondo rotativo 394**, pari a 400 milioni di euro. Viene contestualmente aumentata di 100 milioni di euro - per l'anno 2020 - la dotazione finanziaria del **Fondo per la promozione integrata** per i cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% delle spese. Le due misure sono destinate alle imprese esportatrici che presentino programmi di penetrazione commerciale in Paesi terzi.

2. Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale (art. 24)

Relativamente alle misure di contenimento da applicare in relazione alla classificazione dei territori regionali in funzione del livello di rischio epidemiologico, si prevede che, l'accertamento della permanenza di una Regione, per 14 giorni, in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive, verificato dalla Cabina di Regia, comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di 14 giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

3. Disposizioni in materia di infrastrutture stradali (art. 25)

Con riferimento alle infrastrutture autostradali facenti parti del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo e in particolare la A22 Brennero-Modena, la A4 Venezia-Trieste, la A28 Portogruaro-Pordenone e il raccordo Villesse-Gorizia, si dispone che, per consentire alle Regioni e agli Enti Locali di avvalersi di società già esistenti nel ruolo di concessionari, nel rispetto dei requisiti previsti per gli affidamenti *in house*, tali società possono procedere, anche in deroga allo statuto e con termini procedurali abbreviati, al riscatto delle azioni di titolarità, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, previa delibera dell'assemblea dei soci.

Allegato 1

CODICE ATECO	DESCRIZIONE	%
46 12 01	Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti	100%
46 14 03	Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio	100%
46 15 01	Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche	100%
46 15 03	Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera	100%
46 15 05	Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili	100%
46 15 06	Procacciatori d'affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
46 15 07	Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta	100%
46 16 01	Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento	100%
46 16 02	Agenti e rappresentanti di pellicce	100%
46 16 03	Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)	100%
46 16 04	Agenti e rappresentanti di camicie, biancheria e maglieria intima	100%
46 16 05	Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori	100%
46 16 06	Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio	100%
46 16 07	Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi	100%
46 16 08	Procacciatori d'affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
46 16 09	Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle	100%
46 17 01	Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati	100%
46 17 02	Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi	100%
46 17 03	Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi	100%
46 17 04	Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d'oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari	100%
46 17 05	Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari	100%
46 17 06	Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi	100%

46 17 07	Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco	100%
46 17 08	Procacciatori d'affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46 17 09	Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco	100%
46 18 22	Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici	100%
46 18 92	Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria	100%
46 18 93	Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi	100%
46 18 96	Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria	100%
46 18 97	Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)	100%
46 19 01	Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
46 19 02	Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%
46 19 03	Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno	100%